

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PROTEZIONE PASSIVA**

(Chiarimento)  
PROT. n° 0003021

Roma, 13 marzo 2014

**OGGETTO:** Quesito liquori.

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto, prot. DIRPIE 8131 del 29/10/2013 (protocollo DCPREV 14871 del 30/10/2013), si rappresenta quanto segue:

- il calcolo del carico di incendio specifico di progetto ( $q_{f,d}$ ) in un compartimento va effettuato seguendo le indicazioni contenute nel DM 9/3/2007 che prevedono il calcolo in base al potere calorifico inferiore dei materiali combustibili presenti;
- il potere calorifico inferiore dei materiali combustibili presenti va determinato sulla base di valori desunti dalla letteratura tecnica o eseguendo prove in accordo con la norma UNI ISO 1716:2002;
- per le soluzioni idroalcoliche trova applicazione il decreto ministeriale 18 maggio 1995, che prevede classi definite di resistenza al fuoco per i depositi di tali prodotti. Nel caso in cui le sostanze oggetto del quesito non rientrino nel campo di applicazione del citato decreto, si ritiene che esso costituisca un utile riferimento ai fini della determinazione della classe di resistenza al fuoco, a prescindere dalle risultanze dei calcoli del carico di incendio effettuati secondo il DM 9/3/2007.

Si concorda infine, con il Comando di Alessandria in merito alla limitata rappresentatività della prova proposta atteso che il metodo di calcolo del carico di incendio specifico di progetto risulta dipendente dal potere calorifico dei materiali combustibili e non dalla modalità di rilascio della potenza termica.

**Parere della Direzione Regionale**

Con nota prot. n° 10241 del 09/10/2013, che si allega alla presente, il Comando VVF di Alessandria ha trasmesso una richiesta di parere in ordine alla possibilità di non computare alcune miscele liquorose alcoliche nel calcolo del carico d'incendio, in esito alle prove svolte secondo la norma ISO 3680-2004.

Stante la particolarità e la rilevanza extraterritoriale della problematica, si ritiene opportuno interessare codesta Direzione Centrale per acquisire un parere al riguardo.

Questa Direzione ritiene di condividere le valutazioni espresse dal Comandante VVF di Alessandria.

**Parere del Comando**

Con nota del 26/6/2012 allegata alla presente, la società XXXXX, ha posto un quesito in merito alla possibilità di escludere dal calcolo del carico d'incendio alcuni prodotti liquidi che, secondo il metodo ISO 3680-2004, non sostengono la combustione.

A parere di questo Comando, il contributo termico dei prodotti oggetto di quesito non può essere escluso in quanto le modalità di prova fanno riferimento ad una temperatura dei campioni di 49°C.

Tale valore di temperatura, benché si ritenga previsto dallo standard di prova citato (ASTM D 4206-96), appare inferiore ai valori cui potrebbero essere soggette le sostanze in oggetto, in relazione allo scenario d'incendio ipotizzabile per l'attività di cui trattasi.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)